



JEAN MONNET CENTER OF EXCELLENCE 2019-2022
"EUROPE BETWEEN MOBILITY AND SECURITY:
THE CHALLENGES OF ILLICIT TRADES IN THE MEDITERRANEAN AREA"

Ciclo seminariale 2021
MOBILITÀ E SICUREZZA NEL MEDITERRANEO:
I TRAFFICI ILLECITI DI PERSONE E BENI

**LA TUTELA MULTILIVELLO
DELLE VITTIME DELLA TRATTA
DI ESSERI UMANI**

Prof. VINCENZO MILITELLO
Dipartimento Giurisprudenza
Università di Palermo

Seminario n. 8
7 aprile 2021

Sommario

1. Introduzione

- 1. Il volto cangiante della vittima**
- 2. Il cambio di paradigma**
- 3. La vittima e le vittime**
- 4. I tre ruoli della vittima nel diritto penale**

2. La pluralità di livelli di tutela (vittime di tratta)

- 1. ONU**
- 2. Consiglio d'Europa**
- 3. Unione Europea**
- 4. Normativa nazionale**

I. IL VOLTO CANGIANTE DELLA VITTIMA NEL SISTEMA PENALE

➤ **A) Tradizionale mancata attenzione alla vittima**

ancora nel 2001 Acc. Lincei « La vittima del reato questa dimenticata».

➤ **Dimenticanza - rimozione, a lungo considerata necessaria**

il sistema penale moderno (pubblico) si autonomizza dalla giustizia privata. La tutela penale assurge a compito centrale dello stato, soggetto collettivo distinto dai singoli che lo compongono. Il titolare dell'interesse offeso ha solo un ruolo di supporto dell'esercizio delle potestà punitiva pubblica (parte civile per ottenere il ristoro delle proprie pretese). Importante storicamente l'eccezione della Scuola positiva, che vede la vittima come terzo protagonista della giustizia penale e attribuisce una funzione pubblica al risarcimento del danno alla vittima. Pubblicizzazione degli oggetti di tutela nel codice penale del 1930.

➤ **Nei sistemi penali euro-continentali le grandi opposizioni ideali prescindono dalla vittima:**

- DP del fatto e dell'autore;
- DP oggettivo e soggettivo (dell'offesa, del bene giuridico e dell'atteggiamento interiore)
- DP del rischio, del nemico, della sicurezza

2. Il cambio di paradigma

La condizione di cenerentola del diritto penale è oggi trasformata: le stesse differenze fra i sistemi penali *common law/civil law*, pur persistenti su tanti aspetti, sono superate rispetto alla comune ambizione di riforma a favore della vittima

→ **La crescente sensazione di inadeguatezza della relativa tutela**

«about 1 billion persons are victimized and close to 1.6 million of those are killed prematurely and violently. Close to 1 million women and children are trafficked every year (US Department of Justice); about half of those are between the ages of 13-18» (2010 Dussick Director, Tokiwa International Victimology Institute, Tokiwa University, Japan).

→ **Pluralità di fattori che incidono su questa sensazione**

- Crescita di attenzione pubblica nei confronti della violenza tanto in generale, quanto nei confronti di categorie di soggetti (donne, minori, disabili, migranti)
- un nuovo diritto alla sicurezza (costituzionalmente fondato) che reclama tutela dallo stato
- Selettività della risposta penale effettiva
- «Semel victima, semper victima» (Stella La Giustizia e le ingiustizie, 2006).

2. La vittima e le vittime

Nozione
criminologica:
Vittima

Nozione giuridica:
Persona offesa dal reato

vittime di reati specifici
o di particolari soggetti
o di speciali modalità di condotta

> **Persona che subisce
effetti negativi da un
reato** (ogni tipo di danni, inclusi
danni fisici o mentali, sofferenze
emotive o perdite economiche)

> **titolare del bene
giuridico offeso**

- **Tratta di esseri umani**
- **Corporations**
- **Violenza fisica**

3. I tre ruoli della vittima rispetto al diritto penale


Nozione criminologica ampia può assumere una **TRIPLICE rilevanza in DirPen:**

1.FONDANTE l'offesa penale: soggetto che va adeguatamente considerato (tanto nell'estensione dell'intervento penale a tutela dei beni, quanto nell'applicazione effettiva delle sanzioni), per assicurare che la tutela penale sostenga coloro che ne hanno effettivo bisogno. Principio di solidarietà

2. LIMITANTE l'intervento penale: la genesi dell'offesa penalmente rilevante può essere frutto di interazione fra autore e vittima e la considerazione di tale rapporto può determinare una più equa ripartizione di responsabilità dell'illecito penale. Principio di personalità della responsabilità penale - extrema ratio - sussidiarietà.

3. ESCLUDENTE la responsabilità penale o la sanzione penale: l'atteggiamento della vittima può escludere l'illiceità della condotta (consenso) o restringere il ricorso alla pena a favore di forme di ricomposizione fra i soggetti della frattura rappresentata dal reato.

Intrecci normativi fonti su vittime di tratta



Tutela normativa multilivello Vittime Tratta -> vulnerabili



ONU	UE	CoE	It c.p.
Dagli anni '80, proposte di un corpus sui diritti della vittima	[Joint Action 97/154/GAI 24.2.1997 lotta contro lo sfruttamento sessuale di donne e bambini]		600 Riduzione in schiavitù 601 tratta e commercio di schiavi
Palermo Convention TOC 2000 Prot. Trafficking in Human Being	[Framework Decision 2002/629/GAI 19.7.2002]		L.11.8.2003 n.228 Misure contro la tratta di persone. mod. art. 601 → Tratta esseri umani
		Conv.del 16.5.2005 lotta tratta esseri umani Rec(2006)8 art. 3.4. (vulnerabili)	L. 2.7.2010 n.108 rat. ed es. Conv. CoE
V. Militello (c) 2020	Direttiva 2011/36/UE 5.4.2011 prevenzione e repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la DQ 2002/629/GAI		d.lgs. 4.3.2014, n. 24 Attuazione dir 2011/36/UE

+ Tutela normativa multilivello TRATTA - ONU



Soft Law		Convenzioni	Protocollo
<p>ONU Ris. N. 40/34 approv. 29.11.1985 AG ONU</p>		<p>Palermo Convention TOC 2000</p>	<p>Prot. Trafficking in Human Being</p>
<p>vittima ogni persona che, individualmente o collettivamente, ha sofferto un danno , e in particolare un'aggressione alla sua integrità fisica o psichica, una sofferenza morale, una perdita economica o un'aggressione grave ai suoi diritti fondamentali, a seguito di azioni od omissioni commesse in violazione di leggi penali in vigore all'interno di uno degli Stati membri. In tale ambito, nel concetto di vittima possono essere inclusi anche i prossimi congiunti o le persone a carico della vittima diretta e le persone che hanno subito un danno intervenendo in aiuto delle vittime o per impedire la vittimizzazione stessa.</p>		<p>Art. 25</p>	<p>Art. 6 assistance to and protection of victims of Trafficking in persons (+ analitico)</p>
			<p>Art. 7 possibilità per le vittime di tratta di restare nello stato</p>
			<p>Art. 8 rimpatrio (possibilità)</p>



Soft Law

RECOMMENDATION No. R (85) 11 of the committee of ministers to member states on the position of the victim in the framework of criminal law and procedure

Rec(2006)8 art. 3.4. (vulnerabili)

Convenzioni

Conv.del 16.5.2005 (Varsavia)
lotta tratta esseri umani

Cap. III Misure protezione e promozione diritti delle vittime, che garantiscono la parità fra donne e uomini

Assistenza non deve essere condizionata alla collaborazione con le Autorità

+ La tutela normativa multilivello TRATTA -UE



UE	It c.p.
[[Joint Action 97/154/GAI 24.2. 1997 lotta contro lo sfruttamento sessuale di donne e bamùbini]	600 Riduzione in schiavitù 601 tratta e commercio di schiavi
[Framework Decision 2002/629/GAI 19.7.2002]	L.11.8.2003 n.228 Misure contro la tratta di persone. mod. art. 601 → tratta di esseri umani
	L. 2.7.2010 n.108 rat. ed es. Conv. CoE
Direttiva 2011/ 36/UE 5.4.2011 prevenzione e repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la DQ 2002/629/GAI	d.lgs. 4.3.2014, n. 24 Attuazione dir 2011/36/UE

+ **d. lgs. 4 .3.2014, n. 24, "Attuazione della dir 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI".**

■ **art. 601 c.p. ("Tratta di persone"):**

"1) È punito con la reclusione da 8 a 20 a. chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una **situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità**, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

2) Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età".

■ La nuova norma, oltre a **modificare la struttura della fattispecie** ed a **specificare le modalità** attraverso le quali può essere posta in essere la **tratta di persone**, **abroga la circostanza aggravante** ad effetto speciale che, secondo la vecchia formulazione della norma, si applicava **"se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minori degli anni diciotto** o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi".